



Comune di Forlì
Progetti Europei e Relazioni Internazionali



EUROPE
DIRECT

RETE DI INFORMAZIONE



Notiziario dall'Europa

Anno II - Numero speciale/2

IL TRATTATO DI LISBONA LE MODIFICHE ISTITUZIONALI INTRODOTTE DAL NUOVO TRATTATO DI RIFORMA



Introduzione	2
I Trattati	4
Nome	4
Procedure di revisione dei Trattati	4
Procedura di revisione ordinaria	4
Procedure di revisione semplificate	5
Adesione all'Unione europea.....	6
Recesso dall'Unione europea.....	6
Le Istituzioni	6
Parlamento europeo.....	6
Consiglio europeo	7
Consiglio dell'Unione europea.....	7
Commissione europea	7
Corte di giustizia dell'Unione europea e Tribunale di primo grado	8
Le procedure decisionali	9
Maggioranza qualificata in Consiglio	9
Procedure di adozione degli atti legislativi dell'Unione.....	10
Ulteriori novità di rilievo	12
Struttura dell'Unione europea.....	12
Politica estera	13
Carta dei diritti.....	13
Personalità giuridica.....	14
Nuove politiche.....	14
Siti utili	15

Introduzione

Il 13 dicembre 2007, a più di due anni di distanza dal no francese e olandese al cosiddetto Trattato Costituzionale, i capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Unione europea si sono riuniti nella capitale portoghese per firmare il testo di un nuovo trattato.

L'importanza di questo nuovo documento è costituita, in primis, dal fatto che riprende finalmente, dopo una lunga pausa di riflessione, il processo di riforma dell'architettura europea, resa necessaria dalla principale direttrice di sviluppo del processo di integrazione di questi ultimi anni: l'allargamento.

Anche per questo motivo è possibile affermare che, nonostante le profonde differenze, il testo del nuovo Trattato di Lisbona è fortemente debitore rispetto al precedente. Se si esclude, ovviamente la natura "costituzionale" del precedente testo, di cui non si trova più traccia nel testo in corso di ratifica.

La relazione tra il vecchio e il nuovo Trattato va dunque rilevata altrove e, in particolare, nei contenuti e nello stesso procedimento di ratifica. Per quanto riguarda i contenuti, come si ricordava poc'anzi, la principale differenza è costituita dalla totale assenza nel secondo testo, di tutti quegli elementi che avrebbero contribuito, indubbiamente, a rendere più automatica l'identificazione dell'Unione europea ad uno Stato (bandiera, motto e inno nazionale). Per il resto, alcune delle più importanti novità introdotte dal Trattato costituzionale, sono state recuperate nel nuovo Trattato. Tra queste ricordiamo: una presidenza UE della durata di due anni e mezzo, al posto di quella attuale semestrale; la creazione di una nuova figura di rappresentanza cui verranno affidate le funzioni ora svolte, in maniera separata tra loro, dell'Alto Rappresentante per la PESC e il Commissario alle Relazioni Esterne; una Commissione europea con un numero di Commissari inferiore agli Stati membri; una nuova distribuzione dei voti tra gli Stati membri (che avrà luogo tra il 2014 e il 2017); nuovi poteri attribuiti alla Commissione, al Parlamento e alla Corte di giustizia e una riduzione del ricorso all'unanimità nel processo decisionale.

Il legame tra nuovo e vecchio trattato è poi evidente nella scelta realizzata a Lisbona di adottare un procedimento di ratifica più celere, ma, soprattutto, più sicuro. Memori della precedente esperienza, infatti, gli Stati membri hanno deciso di optare per una ratifica del Trattato per via parlamentare, evitando così il ricorso allo strumento referendario, che aveva cagionato, nel caso del Trattato Costituzionale, il blocco della procedura di ratifica, dopo il voto contrario espresso dai cittadini francesi e olandesi, nei

referendum indetti a livello nazionale. L'unico paese a procedere ad una ratifica per via referendaria sarà l'Irlanda, presumibilmente nell'estate di quest'anno, in ottemperanza alle proprie disposizioni costituzionali. Una volta terminato con successo il procedimento di ratifica – vale a dire una volta che tutti gli Stati membri l'avranno approvato – il nuovo Trattato entrerà in vigore nel 2009.

Si potrebbe poi dire che, il nuovo Trattato è l'erede del precedente anche in senso negativo. È infatti indubbio che a causare la totale scomparsa, nel nuovo Trattato, di tutti i caratteri costituzionali, siano state le difficoltà incontrate dal precedente trattato, sin dalla stessa fase di redazione.

A marcare questa differenza è lo stesso nome convenzionale con cui ci si riferisce ai due Trattati: "costituzionale" il primo, di "riforma", quello approvato a Lisbona. Questo perché il nuovo testo, in cui il termine costituzione non è mai contemplato, non sostituisce i precedenti Trattati, ma più semplicemente li modifica.

Una sorta di compromesso è stato poi trovato per quanto riguarda simboli e Carta dei diritti fondamentali dell'UE, vale a dire di due importanti connotati costituzionali del precedente Trattato: i primi continueranno ad esistere, nonostante la loro scomparsa dal testo; mentre la seconda, il cui testo non fa più parte integrante del Trattato, ma vi è solo citata, conserva il carattere vincolante ad essa attribuito dal precedente Trattato (art. 6(1)).

Infine ad essere comune ai due Trattati è sicuramente la volontà di rispondere a due delle principali sfide che l'Unione europea dovrà cercare di risolvere nel tempo più breve possibile: garantire una maggiore governabilità ad un'Unione europea con un numero sempre maggiore di membri e competenze; ma anche accrescere lo spessore – ed il contenuto – democratico di questa costruzione.

Sfide queste, la cui soluzione appare cruciale per rispondere ad un altro imperativo: definire le modalità e i caratteri dell'azione dell'Unione europea in un contesto internazionale che sembra sempre più pronto ad un crescita del suo ruolo.

I Trattati

Nome

Il Trattato che istituisce la Comunità europea muta il suo nome in Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, mentre il Trattato sull'Unione europea mantiene inalterata la propria denominazione.

Procedure di revisione dei Trattati

Per la modifica dei Trattati, viene prevista, accanto alla procedura ordinaria di revisione, anche la possibilità di ricorrere a procedure cosiddette semplificate, nelle situazioni previste dall'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea.

Procedura di revisione ordinaria

Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i Trattati. Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il suo presidente convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca Centrale Europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. Tale conferenza è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai Trattati.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un Trattato che modifica i Trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto Trattato e

uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo. *[articolo 48 del Trattato sull'Unione europea]*

Procedure di revisione semplificate

Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione.

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo in seguito all'approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali e non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei Trattati. *[articolo 48 paragrafo 6 del Trattato sull'Unione europea]*

Quando il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente Trattato prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Tale procedura non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Quando il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base agli ultimi due casi è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione deliberando all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. *[articolo 48 paragrafo 7 del Trattato sull'Unione europea]*

Adesione all'Unione europea

Ogni Stato che rispetti i valori espressi all'articolo 1bis del TUE e si impegni a promuoverli può richiedere di divenire membro dell'Unione europea. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati della domanda. La procedura di adesione prevede che lo Stato rivolga la sua domanda al Consiglio, il quale si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione ed approvazione del Parlamento europeo, il quale si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

Le condizioni d'ammissione sono oggetto di un accordo stipulato tra gli Stati membri e lo Stato richiedente, che deve essere ratificato da ogni Stato contraente conformemente alle proprie regole costituzionali.

Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. [*articolo 49 del Trattato sull'Unione europea*]

Recesso dall'Unione europea

Viene inserita ex novo una clausola che prevede la possibilità per uno Stato membro di uscire dall'UE. Ogni Stato membro potrà infatti decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. Sarà necessaria una notifica al Consiglio europeo, che darà orientamenti in merito al successivo negoziato tra l'Unione e lo Stato in questione, da condursi conformemente all'art. 204 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Il Consiglio conclude a nome dell'Unione l'accordo che fissa le modalità di recesso dello Stato, nonché le relazioni future con lo stesso, con una decisione a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. [*articolo 50 del Trattato sull'Unione europea*]

Le Istituzioni

Parlamento europeo

Per le elezioni del 2009 il numero totale degli eurodeputati passerà a 751 (750 più il Presidente), a fronte degli attuali 785. Ogni Stato membro sarà rappresentato da non meno di 6 deputati e non più di 96. Il criterio adottato per la ripartizione dei seggi è degressivamente proporzionale e si basa sulla popolazione residente; all'Italia spetteranno 73 seggi. [*articolo 14, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea*]

A partire dalla legislatura successiva – cioè dal 2014 – dovrebbe invece essere adottato, per la ripartizione dei seggi, il criterio della cittadinanza, che porterà quindi ad un nuovo calcolo delle quote per Paese.

Consiglio europeo

La presidenza del Consiglio europeo non verrà più affidata ad uno Stato membro secondo la rotazione semestrale, ma il Consiglio stesso eleggerà a maggioranza qualificata il suo presidente che rimarrà in carica due anni e mezzo. Il mandato sarà rinnovabile una volta e, in caso di impedimento o colpa grave, potrà essere revocato dal Consiglio europeo mediante la stessa procedura prevista per il suo conferimento. [*articolo 15 paragrafo 5 del Trattato sull'Unione europea*]

La carica di Presidente del Consiglio europeo non sarà cumulabile con alcun tipo di mandato nazionale. [*articolo 15 paragrafo 6 del Trattato sull'Unione europea*]

L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori e viene nominato dal Consiglio europeo con l'accordo del Presidente della Commissione. Il Consiglio europeo può, mediante la medesima procedura, porre fine al suo mandato. [*articoli 15 paragrafo 2 e 18 paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea*]

Consiglio dell'Unione europea

La composizione del Consiglio non ha subito modifiche, salvo il fatto che l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiederà il Consiglio "Affari esteri". [*articolo 18 paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea*]

Commissione europea

Il nuovo Trattato prevede che la Commissione nominata tra la data di entrata in vigore dello stesso e il 31 ottobre 2014 sarà composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che sarà uno dei vicepresidenti. [*articolo 17 paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea*]

In sede di CIG (conferenza intergovernativa) è stato fissato che il mandato dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza decorrerà dal novembre 2009, dallo stesso momento e per la stessa durata della Commissione successiva. [*Dichiarazione relativa all'articolo 18 del Trattato sull'Unione europea, annessa al Trattato*]

Viene poi specificato che dal 1° novembre 2014, la Commissione sarà composta da un numero di membri, compreso il Presidente e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, salvo decisione differente presa all'unanimità dal Consiglio europeo. I membri della Commissione dovranno essere scelti in base a un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri, che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli stessi. Tale sistema di rotazione è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

b) nel rispetto di detto criterio, ciascuna delle Commissioni successive sarà costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati. [*articolo 17 paragrafi 1 e 5 del Trattato sull'Unione*]

La suddivisione temporale indicata dal Trattato rischia però di cozzare con i tempi effettivi di nomina della Commissione. La Commissione che verrà nominata nel 2014 rischia infatti di entrare in carica prima del termine fissato del 31 ottobre e di restare quindi ancorata alla "vecchia" composizione. La Commissione Barroso, in carica dal mese di novembre, ha rappresentato a questo proposito un caso fortuito, in quanto si è insediata in ritardo a causa dei problemi sorti in sede parlamentare in merito alla designazione di alcuni suoi componenti.

Corte di giustizia dell'Unione europea e Tribunale di primo grado

Rimane invariato il criterio per la composizione della Corte con riferimento ai giudici, che continuano ad essere uno per Stato membro.

Anche la composizione del Tribunale di primo grado rimane invariata, con almeno un giudice per Stato membro. [*articolo 19 paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea*]

Ad esso è affiancato il Tribunale della funzione pubblica e si prevede la possibilità di istituire altri tribunali specializzati tramite delibera del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. [*articolo 257 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*]

Se la Corte di giustizia chiederà che il numero complessivo degli avvocati generali passi da 8 a 11, alla Polonia verrà assegnato un avvocato generale permanente (come già accade per Francia, Germania, Spagna, Regno Unito ed Italia), mentre il numero degli

avvocati generali a rotazione sarà aumentato da 3 a 5. [*Dichiarazione relativa all'articolo 252 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, annessa al Trattato*]

Le procedure decisionali

Maggioranza qualificata in Consiglio

Fino al 31 ottobre 2014 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata così come definito nell'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, il quale specifica la ponderazione dei voti. [*articolo 3 paragrafo 3 del Protocollo numero 36 sulle disposizioni transitorie*]

Dal 1 novembre 2014 per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti degli Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. [*articolo 16, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*]

Per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata quando un numero di membri del Consiglio che rappresenta i 3/4 della popolazione o almeno i 3/4 del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione. Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente. A tal fine, il Presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e dei membri del Consiglio e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. Si tratta della cosiddetta clausola di Ioannina. [*sezione 1 Dichiarazione relativa agli articoli 16, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*]

Nel periodo che va dal 1 novembre 2014 al 31 marzo 2017 quando una deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio potrà chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4. [*articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo numero 36 sulle disposizioni transitorie*]

Dal 1° aprile 2017 se una minoranza di blocco, costituita da un numero di membri del Consiglio che rappresenti almeno il 55 % della popolazione o almeno il 55% degli Stati membri, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione. Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente. A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e dei membri del Consiglio e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. [sezione 2 della Dichiarazione relativa agli articoli 16, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea]

Procedure di adozione degli atti legislativi dell'Unione

Secondo il nuovo Trattato, le procedure per l'adozione degli atti (che ad oggi comprendono - con riferimento al diverso ruolo del Parlamento - quella di consultazione, cooperazione, parere conforme e codecisione) saranno solamente due: la procedura legislativa ordinaria e la procedura legislativa speciale.

Procedura legislativa ordinaria

Questa consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta della Commissione e si articola nelle seguenti tappe.

1. La Commissione presenta una proposta al Parlamento e al Consiglio

2. Prima lettura:

- il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio;
- se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo;
- se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo;
- il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

3. Seconda lettura:

- se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
 - a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
 - b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
 - c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti;
- se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
 - a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
 - b) non approva tutti gli emendamenti, il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il Comitato di Conciliazione;
- il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo

4. Conciliazione:

- il Comitato di Conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere a un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura;
- la Commissione partecipa ai lavori del Comitato di Conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio;
- se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il Comitato di Conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

5. Terza lettura:

- se, entro tale termine, il Comitato di Conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al

progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato;

- i termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio
- In alcuni casi, previsti dai Trattati, la procedura legislativa ordinaria è prevista anche su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia. A questi casi non si applicano le parti sopra indicate relative al ruolo della Commissione.
- In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può comunque partecipare al comitato di conciliazione.
- Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio. [*articoli 289 paragrafo 1 e 294 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*]

Procedura legislativa speciale

La procedura speciale prevede l'adozione di un atto da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, senza che la proposta debba venire dalla Commissione.

In entrambi i casi, l'istituzione che adotta l'atto ha l'obbligo di consultare l'altra, ma il parere di quest'ultima non sempre è vincolante. Le modalità di partecipazione della seconda istituzione al processo decisionale varia a seconda del titolo in considerazione. Tale procedura non prevede la presentazione della proposta da parte della Commissione. [*articolo 289 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*]

Ulteriori novità di rilievo

Struttura dell'Unione europea

Scompare la struttura dell'Unione a tre pilastri e l'ex- terzo pilastro (riguardante la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia) viene in gran parte

comunitarizzato con un conseguente potenziamento del ruolo di Parlamento, Commissione e Corte di giustizia.

E' stato però previsto in un protocollo l'opting-out per il Regno Unito, che preserva il sistema di common law e garantisce l'autonomia dello Stato in quest'ambito. Viene infatti previsto che nessuna disposizione della parte terza, titolo IV (denominato "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia") del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di Giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito. Tale opzione di esclusione può però in qualsiasi momento essere modificata, permettendo la partecipazione di detto Paese, secondo le procedure stabilite nei protocolli. [*Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e articolo 10 del Protocollo numero 36 sulle disposizioni transitorie*]

Politica estera

L'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune assommerà a sé non solo i poteri dell'attuale Mr PESC ma anche quelli del Commissario per gli affari esteri. Sarà inoltre vice-presidente della Commissione europea e disporrà di un servizio diplomatico.

Per quanto riguarda la politica estera viene sancita in un protocollo la garanzia di sovranità per la Gran Bretagna. Si afferma che nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità a norma della parte terza, titolo IV (denominato "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia") del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è vincolante o applicabile nel Regno Unito. [*Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*]

Carta dei diritti

La Carta dei diritti dell'UE, non inserita nei Trattati, assumerà comunque valore giuridico vincolante grazie ad un espresso richiamo presente nel nuovo art. 6 TUE.

Un protocollo prevede per la Polonia e il Regno Unito una clausola di opting-out, consistente nel fatto che, ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica in detti Stati soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nella legge o nelle pratiche della Polonia o

del Regno Unito. Inoltre viene specificato che la Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o le azioni amministrative della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma. [*Protocollo numero 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito*]

Personalità giuridica

L'Unione europea acquisisce con il nuovo Trattato la personalità giuridica. [*articolo 47 del Trattato sull'Unione europea*]

Nuove politiche

Il Trattato introduce una politica comune dell'energia e introduce la lotta al cambiamento climatico tra le priorità della politica ambientale. Riconosce l'importanza dei servizi pubblici e introduce una "clausola sociale" che dovrà essere tenuta in debito conto nella definizione delle politiche europee. Il Trattato prevede infatti che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. [*articoli 9 e 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*]

Siti Utili

Sezione del sito dell'Unione europea dedicata al nuovo Trattato

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm

Per conoscere tutti i Trattati:

http://europa.eu/abc/treaties/index_it.htm



Comune di Forlì
Ufficio Progetti Europei e Relazioni Internazionali
Piazza A. Saffi, 8 – 47100 Forlì
Tel. 0543.712361 – Fax 0543.712412
E-mail francesca.blamonti@comune.forli.fo.it
www.comune.forli.fo.it

Palazzo Orsi Mangelli
Corso A. Diaz, 45 – 47100 Forlì
Tel. 0543.374807 – Fax 0543.374808
E-mail info@puntoeuropa.eu
www.puntoeuropa.eu

Hanno curato questo numero: Marco Borraccetti (ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli”), Filippo Pigliacelli (Punto Europa di Forlì), Silvia Righi (Punto Europa di Forlì), Lidia Salvatore (Punto Europa di Forlì)